



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Andrea Russo	Presidente
Antonio Scudieri	Consigliere (relatore)
Giuliano Gallanti	Consigliere
Luisa D'Evoli	Primo Referendario
Pietro Maltese	Primo Referendario
Silvio Ronci	Primo Referendario

nell'adunanza del 9 dicembre 2008 ha reso il seguente parere in materia di contabilità pubblica.

Vista la lettera con la quale il Consiglio delle Autonomie locali della Regione Liguria, ha trasmesso alla Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 19 in data 4 agosto 2008, con la quale la questione è stata sottoposta all'esame collegiale della Sezione;

Vista la nota prot. 1397/I/13 in data 28 agosto 2008, con la quale la richiesta è stata inviata alla Sezione delle Autonomie;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 15/AUT/2006 del 28 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza presidenziale 26 in data 2 dicembre 2008, con la quale è stata convocata l'odierna adunanza al fine di deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore, cons. Antonio Scudieri.

***PREMESSA***

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Liguria, con nota prot. 66 dell'1 agosto 2008, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Liguria una richiesta da parte della Provincia di Genova diretta a sollecitare una pronuncia in ordine alla base di calcolo utile per determinare la quota dei diritti di rogito, di cui all'art. 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980 n. 312, legittimamente spettanti al segretario generale e cioè se questa debba essere individuata nella retribuzione tabellare annua teoricamente spettante ovvero, nella retribuzione effettivamente percepita, come da prassi amministrativa in atto seguita dall'Amministrazione provinciale.

In particolare si richiede di conoscere l'avviso della Corte dei Conti in ordine al parametro stipendiale cui commisurare la quota dei diritti di rogito spettanti al segretario rogante, ossia se detto parametro sia da identificare nello stipendio annuo teorico ovvero nei dodicesimi di retribuzione spettante in rapporto all'effettivo servizio svolto.

Nel formulare il quesito, la Provincia ha precisato che esso si è reso necessario poiché il Segretario generale della Provincia stessa, collocato a riposo con decorrenza 1 ottobre 2007, ha chiesto il riconoscimento di tali diritti con riferimento allo stipendio dell'intero anno 2007, mentre l'Amministrazione ha già liquidato il compenso in questione tenendo conto del periodo di effettivo servizio svolto dall'1 gennaio al 30 settembre 2007.

La Sezione Liguria, tenuto conto del contrasto ermeneutico sorto fra diverse Sezioni regionali di controllo, con nota prot. 1397/I/13, ha rimesso la questione alla Sezione delle Autonomie al fine di conoscerne il preventivo avviso.

Il Presidente della Corte, con atto del 9 ottobre u.s., ritenendo la fattispecie integrativa di una questione di massima ai sensi dell'art. 9, comma 6, del Regolamento per le funzioni di controllo della Corte dei conti, ha convocato l'adunanza della Sezione delle Autonomie per discutere in ordine alla base di calcolo cui commisurare la quota dei diritti di rogito spettanti al segretario generale provinciale.

Nell'adunanza del 28 ottobre 2008, la Sezione delle Autonomie ha risolto la questione con Deliberazione n. 15/2008, trasmettendone copia a questa Sezione regionale.

### **CONSIDERATO**

Preliminarmente la Sezione ritiene che la richiesta sia da considerare ammissibile, sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo.

Infatti, con riferimento al primo profilo, risulta che la richiesta è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione richiedente ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria.

Per quanto concerne il presupposto oggettivo, la questione va risolta verificando se la materia rientri o meno nell'ambito della contabilità pubblica, *conditio sine qua non* per incardinare il potere consultivo in capo alle Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131.

A tal fine occorre ricordare che l'art. 41, comma 4°, della legge 11 luglio 1980 n. 312 (recante il "nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato") dispone che *"dal 1 gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'art.30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734,....., è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento"*.

L'art. 30 della legge 734/1973, come modificato dall'art. 25 D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, prevede che il provento annuale dei diritti di segreteria sia ripartito attribuendone il 90% al Comune o alla Provincia ed il rimanente 10% ad un fondo gestito dall'Agenzia dei Segretari

comunali e provinciali. Pertanto la quota del 75% è riferita al 90% dei proventi annuali dei diritti di segreteria.

Ciò posto, la Sezione ritiene di condividere le argomentazioni svolte nella deliberazione richiamata in epigrafe, resa dalla Sezione delle Autonomie in sede di risoluzione della questione di massima. In tale occasione quella Sezione, pur ribadendo che la materia attinente alle retribuzioni dei pubblici dipendenti, oggetto di contrattazione collettiva, non rientra nell'ambito della contabilità pubblica, ha ritenuto tuttavia che taluni specifici aspetti della stessa assumano caratteristiche tali per cui opera una vis attrattiva in detto ambito. E' stato richiamato in proposito il caso dei limiti relativi alle retribuzioni, introdotti con la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) e successive integrazioni e modificazioni, il cui rispetto è oggetto di verifica da parte delle Sezioni regionali di controllo in sede di esame dei questionari predisposti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della medesima legge, per inferirne che tale tipologia di spesa, la quale incide direttamente sul contenimento della spesa pubblica e quindi sui bilanci degli enti e, in definitiva sui relativi equilibri, rientra a pieno titolo nell'ambito della contabilità pubblica, per cui l'eventuale insorgere di dubbi interpretativi in proposito, incardina la competenza delle Sezioni a emettere pareri, ove richiesti. Analoghe considerazioni sono state svolte a proposito dei compensi derivanti dai diritti di rogito spettanti ai segretari roganti, ex art. 41 citato, avuto riguardo alla circostanza che la risoluzione di questioni in ordine alla esatta quantificazione di tali compensi si riflette direttamente sulle previsioni di bilancio, atteso che la predisposizione di tale documento, che deve essere improntato a criteri di attendibilità e congruità, comporta da parte degli amministratori la necessità di cognizioni il più possibili precise, al fine di formulare adeguate previsioni di spesa cui correlare previsioni di sufficienti entrate.

In conclusione, quindi, va dichiarata la sussistenza anche dei requisiti oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere di cui trattasi, atteso che la materia cui si riferisce rientra nell'ambito della contabilità pubblica.

Passando al merito, la Sezione non ha motivo per discostarsi dalle considerazioni svolte dalla Sezione delle Autonomie, sfociate nella deliberazione n. 15/AUT/ 2008 del 28 ottobre 2008.

In particolare vanno condivisi i richiami agli articoli 36 e 97 della Costituzione, i quali delineano principi dell'ordinamento il cui rispetto preclude ogni diversa interpretazione della norma di cui trattasi.

I diritti di rogito hanno una funzione di remunerazione di una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale e sorgono con l'effettiva estrinsecazione della funzione di rogante la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l'ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego. A fronte di tale funzione, quindi, il legislatore ha previsto un compenso ulteriore, raggugliandolo a un terzo della retribuzione annua maturata dall'interessato. E' evidente che laddove la prestazione ordinaria di lavoro del segretario perduri per l'intero anno solare, l'attività da questi svolta quale ufficiale

rogante dovrà essere retribuita mediante corresponsione dei diritti di rogito che saranno riscossi dall'Ente – i quali rappresentano il novanta per cento del totale – nella misura massima di un terzo dello stipendio annuo. Ma, nel caso in cui, come si verifica nella fattispecie oggetto del quesito posto dalla Provincia di Genova, l'attività lavorativa si interrompe in corso d'anno, il terzo cui si riferisce l'art. 41, comma 4, della legge n. 312/1980 non può che commisurarsi alla retribuzione spettante per il periodo in cui la normale attività lavorativa sia stata in concreto svolta.

Occorre invero considerare che la quantificazione della quota dei diritti spettante al Segretario rogante, si traduce in un corrispondente onere a carico dell'Ente presso il quale l'interessato presta servizio e pertanto l'esatta determinazione di tale quantum deve essere fatta tenendo presente il principio del buon andamento della P.A. sancito dal richiamato art. 97 Costituzione; principio che, come è noto, si concretizza nel rispetto delle regole di sana gestione finanziaria e quindi anche della regola di evitare aggravii di spesa non correlati al conseguimento di una utilità per l'Ente, onde assicurare una spendita di risorse sempre finalizzata alla produzione di un servizio pubblico. Orbene è di tutta evidenza che, in particolare nella fattispecie all'esame della Sezione, ove si dovesse riconoscere al Segretario collocato a riposo in corso d'anno, la quota dei diritti di rogito fino alla concorrenza del terzo dell'intero stipendio annuo, ciò comporterebbe per l'Ente l'erogazione dei medesimi emolumenti a fronte dei rogiti che dovrebbero essere effettuati dal nuovo Segretario, anche in questo caso con riferimento all'intero stipendio annuo. L'Ente, quindi, verrebbe aggravato di una spesa superiore, che potrebbe anche essere doppia, a fronte di una attività di rogito svolta comunque in un unico anno solare.

A ciò aggiungasi che il percipiente verrebbe a trovarsi in una situazione che sarebbe in palese violazione con un altro principio pure sancito dalla Costituzione, vale a dire quello di cui all'art.36, secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla "quantità" (e qualità) del suo lavoro. La corresponsione dei diritti di rogito nella misura rapportata all'intera retribuzione annua, senza tener conto dell'effettivo servizio svolto, si rivelerebbe non coerente con il principio sancito da quest'ultima norma costituzionale e concretizzerebbe una elargizione sprovvista di giustificazione.

Anche l'analisi letterale della disposizione induce alle medesime conclusioni. Infatti lo "stipendio in godimento" di cui al più volte citato art. 41 non può essere inteso come retribuzione spettante in astratto, atteso che in tanto esso è "goduto" in quanto è maturato a seguito e in virtù della prestazione di servizio effettivamente svolta.

Del resto, come puntualmente posto in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, allorché il tema della corresponsione dei diritti di rogito ha formato oggetto di disciplina contrattuale, seppure riferita ai vice segretari incaricati, è stato esplicitato che tali diritti competono, nella misura di cui all'art. 41, con riferimento al "periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario" (cfr. art. 11, C.C.N.L. del

personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005).

In conclusione, quindi, la Sezione, nel ribadire la propria condivisione alla risoluzione della questione di massima di cui alla Deliberazione n. 15/AUT/2008 della Sezione delle Autonomie, esprime il parere che non sia consentito prescindere dal periodo di effettivo servizio svolto dal soggetto interessato alla percezione dei compensi in parola e, pertanto, il significato della disposizione di cui all'art.41, comma 4, della legge n. 312/1980 va inteso nel senso che ai soggetti incaricati di svolgere la funzione di ufficiale rogante, i diritti di rogito devono essere corrisposti, per quanto attiene alla quota spettante all'Ente, nella misura massima di un terzo della retribuzione annua rapportata, quest'ultima, al periodo di effettivo servizio svolto dall'interessato.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della sezione regionale di controllo per la Liguria sulla richiesta avanzata dalla Provincia di Genova.

Copia della deliberazione sarà trasmessa, a cura del direttore della segreteria, al Presidente della Provincia di Genova.

Così deliberato in Genova, nell'adunanza del 9 dicembre 2008

Il Magistrato estensore

**Antonio Scudieri**

il Presidente

**Andrea Russo**

Depositato in segreteria il 16 dicembre 2008

P. Il direttore della segreteria

Michele Bartolotta